Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 maggio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 27 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 2 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2705)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 2 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2704)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 10 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2929)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **1189.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Angelo Bianchi Bonomi, in Milano.

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione Angelo Bianchi Bonomi, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 228

LEGGE 26 maggio 1978, n. **215.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, emessa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori.

Nei limiti temporali indicati all'articolo 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento della azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale, consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, la inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono riservate in via prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

All'articolo 2 *le parole*: graduatoria stessa, *sono sostituite dalle seguenti*: graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

All'articolo 3, *le parole*: nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, *sono sostituite dalle seguenti*: nel precedente rapporto di lavoro.

All'articolo 3 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 4 *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 4-*bis*. — A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

Art. 4-*ter*. — L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

All'articolo 5, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Dopo l'articolo 5 *è aggiunto il seguente*:

Art. 5-*bis*. — Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare gravità, proroghe semestrali del trattamento straordinario d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi complessivi, nei casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. **216**.
Misure fiscali urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in L. 100, 400, 500 e 1500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 150, 700, 1000 e 2000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 700.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire e frazione di lire mille, nella misura di L. 10 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di L. 7 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in L. 9 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.

Art. 3.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo precedente senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4.

Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Art. 5.

Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. Sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentano la registrazione gratuita.

All'art. 2 della tariffa allegato *A*, parte II, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'art. 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000 ».

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 6.

Per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari e soggette a imposta proporzionale, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituita dalla seguente, limitatamente agli articoli sottoindicati:

TARIFFA

Articolo	INDICAZIONE DELLA FORMALITA'	Imposte dovute (proporzionale per ogni 100 lire)	Note
1	Iscrizioni	2—	L'imposta si commisura alla somma iscritta per capitale ed accessori a norma dell'art. 4 del decreto.
2	Rinnovazioni	1—	L'imposta si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata ai sensi dell'art. 4 del decreto.
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunziata successione di cui agli articoli 13 e 14 del decreto.	1,60	
11	Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo; annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario.	2—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazioni o cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta l'imposta proporzionale di annotamento per la cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito.
13	Annotamenti per restrizione di ipoteca	0,50 col minimo di lire ventimila	L'imposta si applica fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda. Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare. Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere, l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione.
14	Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno	0,50 col minimo di lire ventimila	L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.

Art. 7.

L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle volture catastali è soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.

Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire ventimila ».

Art. 8.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%. L'aumento si applica anche alla imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va effettuato in modo ordinario.

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicanovalle tasse sulle concessioni governative che sono do ute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi anche per uso di caccia disciplinate dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aumentate nella misura del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per la parte concernente le riduzioni della tassa erariale di circolazione, sono abrogate.

La disposizione del comma precedente si applica alle tasse di circolazione corrisposte dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare dei nuovi importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, sopratassa diesel e abbonamento dell'autoradiotelevisione è arrotondato alle cento lire superiori.

Art. 10.

L'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, stabilita dall'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a L. 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori.

Art. 11.

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è aggiunto il seguente periodo:

« I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'art. 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente ».

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

Art. 12.

La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° luglio 1978 è elevata dal 18 al 20 per cento.

Alle scadenze stabilite dall'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successive all'entrata in vigore del presente decreto, ma ricadenti nell'anno 1978, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti, fermi restando gli obblighi degli altri acconti, a versare separatamente un acconto pari, per ciascuna scadenza, al 25 per cento dell'acconto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nel testo modificato con la legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38.

Art. 13.

Le ritenute del 13 per cento e del 15 per cento previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono rispettivamente elevate al 15 per cento e al 17 per cento.

Art. 14.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e sulla farina di banane, istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a L. 250 per chilogrammo di banane fresche ed a L. 800 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 15.

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma dell'art. 86 è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il debito è divenuto esigibile. »;

2) nell'art. 93 le parole: « per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello » sono sostituite dalle seguenti: « per semestri compiuti a decorrere dalla data »;

3) nel primo comma dell'art. 218 le parole: « quattro per cento semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento semestrale ».

Nei confronti delle somme dovute e non corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano a decorrere dal 1° luglio 1978. Le misure di cui al punto 3) si applicano dal primo semestre successivo a quello nel quale è compresa la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, sopratasse e indennità di mora.

La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.

Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti.

Art. 17.

Il termine del 30 giugno 1978 stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Gli uffici che alla data del 30 ottobre 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 644, nonché quelli che hanno agito come sedi distaccate di altri uffici, possono essere autorizzati dal competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette al compimento di tutti gli atti per l'accertamento e la riscossione di imposte ed altre somme relative ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1978.

Art. 18.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi in franchi svizzeri dei soggetti con domicilio fiscale nel territorio del comune di Campione d'Italia vanno computati in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di L. 150 per ogni franco svizzero.

I soggetti di cui al comma precedente assolvono il debito di imposta in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando, all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al precedente comma.

Il tasso di cambio di cui ai precedenti commi può essere modificato entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in relazione alle variazioni intervenute a decorrere dal 1974 nei tassi medi di cambio del franco svizzero.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le disposizioni dei commi precedenti avranno vigore, l'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione può essere richiesta soltanto da coloro che hanno stabilito la loro dimora abituale e non interrotta da almeno un triennio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI —
PANDOLFI — MORLINO —
BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 28

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122)

Nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente: « Attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 22 aprile 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, il terzo periodo (che inizia con le parole: « Sono altresì legali . . . ») del nuovo testo dell'art. 1 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, deve intendersi come secondo comma a se stante;

all'art. 2, in luogo di: « . . . è *sostituito* dalla tabella *A* . . . », leggasi: « . . . è *sostituita* dalla tabella *A* . . . »;

all'art. 3, nel nuovo testo dell'art. 9 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, al primo comma, dopo la parola « servizi » deve essere aggiunta una virgola, prima e dopo le parole: « espresse in unità » deve essere aggiunto un trattino e, in fondo, dopo le parole « art. 1 » devono essere tolte le virgolette; al secondo comma in luogo di: « . . . *dalla legge medesima,* . . . », leggasi: « . . . *dal decreto medesimo,* . . . » e, in fondo, dopo la parola « strumenti » devono essere aggiunte le virgolette;

all'art. 8, secondo comma, in luogo di: « Gli *stumenti* . . . », leggasi: « Gli *strumenti* . . . »;

all'art. 13, primo comma, in luogo di: « . . . *degli* altri Stati membri. », leggasi: « . . . *agli* altri Stati membri. »;

all'art. 16, terzo comma, in luogo di: « . . . Comitato *centrale* metrico. », leggasi: « . . . Comitato *superiore* metrico. »;

all'art. 20, in luogo di: « . . . per *i quali* il relativo decreto . . . », leggasi: « . . . per *la quale* il relativo decreto . . . »;

all'art. 25, primo comma, in luogo di: « nel quadro I della tabella *B* annessa al presente decreto, *che se* privi dei bolli . . . », leggasi: « nel quadro I della tabella *B* annessa al presente decreto, *i quali, oltre che* privi dei bolli . . . » e la parola « *sono* » è sostituita con la parola « *siano* »;

all'art. 38, venticinquesima riga del secondo comma, dopo la parola « scientifici » deve essere aggiunta una virgola; alla trentaseiesima riga del medesimo secondo comma dopo la parola « elabora » deve essere aggiunta ugualmente una virgola e alla riga successiva in luogo di: « . . . *ed i* regolamenti . . . », leggasi: « . . . *e di* regolamenti . . . »;

all'art. 41, terzo comma, dodicesima riga, dopo il numero « 7088 » aggiungere un punto e virgola;

all'art. 45, lettera *c*), in luogo di: « . . . *della carriera* esecutiva ed ausiliaria, », leggasi: « . . . *delle carriere* esecutiva ed ausiliaria, »;

all'art. 48, settimo comma, la data « *20* dicembre » deve intendersi « *28* dicembre »;

all'art. 49, secondo comma, in luogo di: « Effettuati gli inquadramenti *ed i concorsi* . . . », leggasi: « Effettuati gli inquadramenti, *i concorsi e le nomine* . . . »;

all'art. 50, secondo comma, in luogo di: « . . . legge 15 novembre 1973, . . . », leggasi: « . . . legge 15 novembre 1973, *n. 734,* . . . »; al comma successivo, ultima riga, la data « *20* dicembre » deve intendersi « *28* dicembre »;

all'art. 51, dopo il numero « 49 » e le parole « tabella *D* » deve essere aggiunta una virgola;

all'art. 53, primo comma, dopo la parola « Comunità » deve essere aggiunta una virgola;

alla tabella *A*:

quadro I, sezione 1, ultima colonna della tabellina posta sotto il n. 1.4.2., intitolata « Relazione », seconda riga, l'esponente deve intendersi « -6 », per cui ove è scritto: « 1 tex = 10^6 kg m^{-1} », leggasi « 1 tex = 10^{-6} kg m^{-1} »;

quadro II, seconda tabellina, seconda colonna intitolata « Nome », prima riga, in luogo di: « *ångetröm* », leggasi: « *ångstrom* »;

quadro III, seconda colonna della tabellina, intitolata « Nome », ultima riga, in luogo di: « *nöntgen* », leggasi: « *röntgen* »;

alla tabella *C*, nelle note *d*) ed *e*) invece di: « . . . *della presente legge* . . . », leggasi: « . . . *del presente decreto* . . . »; nella nota *f*) invece di: « . . . *alla presente legge;* . . . », leggasi: « . . . *al presente decreto;* . . . ».

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 45, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Ravvisata la necessità di nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato quale funzionario della Ragioneria generale dello Stato in sostituzione del dott. Giuseppe Mancino, collocato a riposo;

Vista la lettera n. 177894 del 14 gennaio 1978, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha designato il dirigente superiore dott. Guido Petrelli a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione del dott. Giuseppe Mancino;

Decreta:

Il dott. Guido Petrelli, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione del dott. Giuseppe Mancino;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 225

(4349)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito, con godimento 1° gennaio 1978, emessi per l'importo nominale di lire 500 miliardi, in applicazione dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, fino ad un ammontare globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 in data 13 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 307, emanato in applicazione della succennata autorizzazione legislativa, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1978, rimborsabili il 1° gennaio 1980, ad interesse variabile con un minimo semestrale del 6,35 % per un importo nominale di lire 500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 del 13 dicembre 1977, con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi;

Visto l'art. 12 del ripetuto decreto ministeriale in data 13 dicembre 1977, il quale stabilisce che i rapporti conseguenti alle operazioni affidate alla Banca d'Italia vengono regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 500 miliardi con il decreto ministeriale n. 166731/66-AD-5 del 13 dicembre 1977 meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 giugno ed il 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1978, mediante mandato di pagamento sulla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° gennaio 1980 - Legge 23 dicembre 1976, n. 874 e legge 23 maggio 1977, n. 232 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni), pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 500 miliardi dei certificati emessi con il già richiamato decreto ministeriale del 13 dicembre 1977 da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 75.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed al capitolo corrispondente per l'anno 1979, per i seguenti importi:

anno 1978: L. 150.000.000;
anno 1979: L. 150.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 308

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1978.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; me

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con deliberazione n. 136 del 3 marzo 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia, per l'anno 1978, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Minelli dott. Gabrio;
2) Sollevanti Francesco;
3) Ceccarani Dante;
4) Giardini cav. Pasquale;
5) Mignini dott. Marino.

Membri supplenti:

1) Fagioli Marco;
2) Luigetti Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Styl Tecnic International - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata in data 10 febbraio 1978 nei confronti della società cooperativa « Styl Tecnic International - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Styl Tecnic International - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Bellini in data 20 dicembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Carlo Baldi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4697, si approva l'atto n. 102938 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Addati Savino, nato ad Andria (Bari) il 18 luglio 1948, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in agro di Andria, estesa mq 280, riportata in catasto alla particella n. 580 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*n*.

(4083)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4696, si approva l'atto n. 102937 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lorusso Sabino, nato ad Andria (Bari) l'11 aprile 1949, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 280, riportata in catasto alla particella n. 579 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*m*.

(4084)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4698, si approva l'atto n. 102939 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lorusso Nicola, nato ad Andria (Bari) il 12 novembre 1931, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 360, riportata in catasto alla particella n. 581 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*o*.

(4085)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4703, si approva l'atto n. 102944 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Acquaviva Giacinto, nato ad Andria (Bari) il 17 marzo 1936, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 270, riportata in catasto alla particella n. 586 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*t*.

(4086)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4702, si approva l'atto n. 102943 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciciriello Savino, nato ad Andria (Bari) il 16 aprile 1930, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq. 230, riportata in catasto alla particella n. 585 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*s*.

(4087)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4701, si approva l'atto n. 102942 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Losito Riccardo, nato ad Andria (Bari) il 14 gennaio 1930, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 210, riportata in catasto alla particella n. 584 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*r*.

(4088)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4700, si approva l'atto n. 102941 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Savino, nato ad Andria (Bari) il 30 giugno 1917, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 220, riportata in catasto alla particella n. 583 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*q*.

(4089)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4699, si approva l'atto n. 102940 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lorusso Michele, nato ad Andria (Bari) il 29 maggio 1938, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 350, riportata in catasto alla particella n. 582 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*p*.

(4090)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4689, si approva l'atto n. 102930 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Bari Michele, nato ad Andria (Bari) il 19 luglio 1927, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 290, riportata in catasto alla particella n. 572 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*d*.

(4091)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4685, si approva l'atto n. 102926 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sgaramella Geremia, nato ad Andria (Bari) il 30 settembre 1933, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 8130, riportata in catasto alla particella n. 33 del foglio di mappa n. 99 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 90.

(4092)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4688, si approva l'atto n. 102929 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tesse Cristiani Maria, nata ad Andria (Bari) l'11 ottobre 1939, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 350, riportata in catasto alla particella n. 571 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*c*.

(4093)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4686, si approva l'atto n. 102927 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cristiano Francesco, nato ad Andria (Bari) l'11 ottobre 1931, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo», in Andria, estesa mq 1130, riportata in catasto alla particella n. 328 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*a*.

(4094)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Achille Grandi», in Roma

Con decreto ministeriale 21 aprile 1978 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Achille Grandi», in Roma, è stata prorogata fino al 31 luglio 1978.

(4004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 24 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,15	872,15	872,25	872,15	—	872,15	872,25	872,15	872,15	872,15
Dollaro canadese	782,60	782,60	783 —	782,60	—	782,60	782,85	782,60	782,60	782,60
Franco svizzero	442,43	442,43	442,90	442,43	—	442,46	442,84	442,43	442,43	442,40
Corona danese	152,50	152,50	152,30	152,50	—	152,50	152,52	152,50	152,50	152,60
Corona norvegese	159,13	159,13	159,30	159,13	—	159,13	159,21	159,13	159,13	159,55
Corona svedese	185,30	185,30	186,30	185,30	—	186,30	186,36	185,30	185,30	187,05
Fiorino olandese	382,61	382,61	382,50	382,61	—	382,61	382,73	382,61	382,61	383,94
Franco belga	26,242	26,242	26,27	26,242	—	26,74	26,255	26,242	26,242	26,32
Franco francese	186,59	186,59	186,50	186,59	—	186,59	186,65	186,59	186,59	186,70
Lira sterlina	1581,50	1581,50	1582,50	1581,50	—	1581,50	1581,75	1581,50	1581,50	1581,50
Marco germanico	409,46	409,46	409,20	409,46	—	409,46	409,43	409,46	409,46	410,55
Scellino austriaco	56,94	56,94	57 —	56,94	—	56,94	56,95	56,94	56,94	57,16
Escudo portoghese	19,07	19,07	19 —	19,07	—	19,07	18,96	19,07	19,07	19,07
Peseta spagnola	10,73	10,73	10,74	10,73	—	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Yen giapponese	3,817	3,817	3,83	3,817	—	3,81	3,819	3,817	3,817	3,81

Media dei titoli del 24 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Città di Trieste)	97,250
» 5 % (Beni esteri)	96,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,950
» 5,50 % » » 1968-83	83,350
» 5,50 % » » 1969-84	80,775
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	89,500
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,400
» » » » 1-10-1979	100,875
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,525
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,275
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,825
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,700
» » » 10 % 1- 1-1981	94,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	872,20
Dollaro canadese	782,725
Franco svizzero	442,635
Corona danese	152,51
Corona norvegese	159,17
Corona svedese	186,33
Fiorino olandese	382,67
Franco belga	26,248
Franco francese	186,62
Lira sterlina	1581,625
Marco germanico	409,445
Scellino austriaco	56,945
Escudo portoghese	19,015
Peseta spagnola	10,73
Yen giapponese	3,818

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Locri

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Locri;

La procura generale di Catanzaro con nota n. 2501 del 6 giugno 1977 ha comunicato che al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, registrato il 18 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Locri.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 190

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Locri, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 27 maggio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . „
l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, .

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3910)

Commissione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1978, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;
Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1946, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Aliotta dott. Empedocle, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Persico dott. Giuseppe, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;
Boschi dott. Marco, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;
Biamonti avv. Enrico, nato il 6 luglio 1914, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;
Pallottino avv. Adriano, nato il 13 ottobre 1914, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Presidente supplente:

Pascasio dott. Michelangelo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Sensale dott. Antonio, consigliere della Corte di cassazione;
Iannaccone dott. Pellegrino, consigliere della Corte di cassazione;
Varvesi avv. Stefano, nato il 9 settembre 1914, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;
Battista avv. Vittorio, nato il 25 ottobre 1922, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Marco Pedrolli, magistrato di Cassazione che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.
La spesa prevista per l'anno 1978 graverà per L. 400.000 (quattrocentomila) sul cap. 1094.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1978
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 86

(4227)

Commissione per gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1978

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1977, con il quale è stata indetta, per l'anno 1978, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;
Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e gli articoli 1, n. 9, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;
Vista la nota in data 9 gennaio 1978, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1978, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Folino dott. Felice, avvocato generale presso la procura generale della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Valeri dott. Antonio, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
Zappulli dott. Alberto, magistrato di Cassazione;
Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, dell'Università degli studi di Roma;
Moschella avv. Alfredo, nato a Cittanova il 12 marzo 1906, dell'ordine di Roma;
Santini avv. Gian Carlo, nato a Fermo il 13 maggio 1919, dell'ordine di Perugia;
Lettieri avv. Giuseppe, nato a Napoli il 26 gennaio 1922, dell'ordine di Teramo.

Presidente supplente:

Dattilo dott. Bruno, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Componenti supplenti:

Androvetto dott. Alberto, magistrato di Cassazione;
Panzarani dott. Romano, magistrato di Cassazione;
Barillaro prof. Domenico, nato a Siderno il 12 aprile 1922, dell'Università degli studi di Pisa;
Santoro avv. Silvestro, nato a Roma l'8 ottobre 1909, dell'ordine di Roma;
Taormina avv. Carlo, nato a Roma il 16 dicembre 1940, dell'ordine di Latina;
Martuccelli avv. Carlo, nato a Catanzaro il 2 giugno 1937, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Giovanni Maria Bonadonna, magistrato di tribunale, che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Di Diodato Vincenzo.
La spesa prevista per l'anno finanziario 1978 graverà per L. 1.000.000 (un milione) sul cap. 1094.

Roma, addì 14 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1978
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 96

(4228)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami e per titoli, a settantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazione e le aziende private;

Veduto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti ed assimilati;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera di concetto disegnatori di cui alla tabella II, 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, sussistono vacanze per indire un concorso a settantadue posti di disegnatore in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a settantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

	Posti
Abruzzo	1
Basilicata	5
Calabria	3
Campania	7
Emilia-Romagna	8
Friuli-Venezia Giulia	2
Liguria	6
Lombardia	11
Marche	1
Molise	1
Piemonte	9
Puglia	2
Sardegna	7
Toscana	2
Umbria	1
Veneto	6
	72

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti, od anche un diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di un solo contingente regionale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengono tale indicazione.

Qualora nella domanda vengono indicati più contingenti regionali la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente regionale indicato per primo;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

prova scritta: svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura. La prova scritta avrà la durata di 8 ore.

prova pratica: esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

La prova pratica avrà la durata di 8 ore;

colloquio:

1) nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici;

2) nozioni di topografia;

3) leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni architettonici ed ambientali, archeologici, artistici e storici, nonché sull'ordinamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

4) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.
Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 5 decimi per titoli accademici, amministrativi e scientifici che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nè è consentito fare riferimento a documenti a qualsiasi titolo depositati agli atti dell'amministrazione.

Art. 7.
Diario delle prove

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 9 dicembre 1978, alle ore 8.

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nel giorno e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.
Ammissione alla prova pratica ed al colloquio

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati ai candidati in tempo utile, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica nonchè della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando i voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 9.
Svolgimento del colloquio

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto, dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 10.
Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a 6 decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.
Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli, di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati, che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo presso l'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia costatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.
Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati disegnatori in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 151

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . provincia . . . . il . . . . . . residente in . . . . provincia . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a settantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . . . .
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . , conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta;

11) il sottoscritto allega i seguenti titoli . . (3).

Data, .

Firma . . (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Allegare all'istanza i titoli di cui all'art. 6 del bando eventualmente posseduti.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4142)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1) Martino Arcadio	punti	89,239	su 132
2) Vitale Giovanni	»	85,319	»
3) Sirri Sergio	»	84,950	»
4) La Placa Cataldo	»	84,944	»
5) Zaccardi Leonzio	»	83,018	»
6) Laurenza Giovanni	»	81,336	»
7) Giglio Francesco	»	80,575	»
8) Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
9) Tarella Domenico	»	77,313	»
10) Mazzella Claudio	»	76,313	»
11) Nasello Carmelo	»	74,398	»
12) Armocida Elio	»	73,556	»
13) Mazzini Libero	»	73,189	»
14) Carusi Agostino	»	73,109	»
15) Amorese Arturo	»	72,482	»
16) Labriola Antonio	»	72,350	»
17) Ricotta Giovanni	»	71,825	»
18) Mangione Francesco	»	71,595	»
19) Mangiapane Antonino	punti	71,087	su 132
20) Alfano Antonio	»	70,947	»
21) Visone Aniello	»	70,845	»
22) Cresta Primo	»	70,738	»
23) Gangarelli Luigi	»	69,337	»
24) Ventrella Giuseppe	»	69,260	»
25) Ferraro Calogero	»	68,963	»
26) Incandela Francesco	»	68,584	»
27) Pace Antonino	»	68,500	»
28) Bova Antonino	»	68,400	»
29) Passaretti Umberto	»	68,360	»
30) Colavolpe Antonio	»	67,837	»
31) Mita Antonio	»	67,791	»
32) Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
33) Falciglia Antonino	»	67,652	»
34) Chindamo Giuseppe	»	67,547	»
35) Bellotoma Giovanni	»	66,899	»
36) Zagordo Cosimo	»	66,778	»
37) Bartalena Piero	»	66,639	»
38) Guido Pasquale	»	66,598	»
39) Pesente Elio	»	66,576	»
40) Lombardo Giuseppe	»	65,250	»
41) Lo Martire Stelio	»	64,997	»
42) Casamento Teodoro	»	64,488	»
43) Salari Giuseppe	»	64,436	»
44) Faillace Peppino	»	63,926	»
45) Russo Alesi Domenico	»	63,150	»
46) Gammaldi Mario	»	62,600	»
47) Zaffanella Aldo	»	61,538	»
48) Nitti Gabriele	»	60,905	»
49) Guariento Leone	»	60,750	»
50) Magoni Beniamino	»	60,599	»
51) Di Cristofaro Giamberardino	»	60,016	»
52) Muriana Giuseppe	»	59,772	»
53) Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
54) Callipo Gaetano	»	59,613	»
55) Ipprio Ilario	»	59,480	»
56) Tinti Geltrudino	»	58,766	»
57) Ladogana Raffaele	»	58,532	»
58) Abatecola Giovanni	»	57,545	»
59) Caccavale Antonio	»	57,269	»
60) Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
61) Bruno Carmelo	»	56,500	»
62) Famiglietti Mario	»	56,366	»
63) Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
64) Spiezia Giovanni	»	54,866	»
65) Costardi Felice	»	54,516	»
66) Goria Marziale	»	53,972	»
67) Aloi Enrico	»	53,020	»
68) Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3816)

OSPEDALE CIVILE « SCILLESI D'AMERICA » DI SCILLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa del'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(1851/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1864/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della sezione autonoma di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della sezione autonoma di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1865/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(1866/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(1861/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(1868/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1863/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(1869/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(1856/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(1858/S)

OSPEDALE DI PERGOLA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro).

(1870/S)

OSPEDALE «SS. BENVENUTO E ROCCO» DI OSIMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(1867/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1862/S)

OSPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(1860/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(1871/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1978, n. 22.

Modifica della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, nella parte relativa alla composizione ed al funzionamento del comitato tecnico urbanistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, sono rispettivamente sostituite con le seguenti:

a) un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente di settore dell'assessorato regionale all'urbanistica con funzioni di vice presidente;

b) un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica;

d) un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario dell'assessorato regionale ai lavori pubblici;

e) un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 2.

La disposizione di cui alla lettera *i*) dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è abrogata.

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, le parole « Agricoltura, foreste » sono sostituite con la parola « Sanità ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, è sostituita con i seguenti:

« E' inoltre in facoltà del presidente del comitato far intervenire alle sedute dello stesso quei dipendenti regionali dell'urbanistica che abbiano partecipato all'istruttoria dell'affare in discussione.

Le funzioni di relatore sono svolte da funzionari tecnici dell'urbanistica e, per gli affari di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 4, da funzionari amministrativi dell'urbanistica affiancati dai primi in qualità di correlatori ».

Art. 5.

Le modifiche nella composizione del comitato tecnico urbanistico di cui agli articoli precedenti sono apportate, a norma dell'art. 11 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 aprile 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1978, n. 23.

Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica e di beni ambientali attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81 e 82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dei procedimenti stabiliti dall'art. 81, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

L'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici delle opere indicate dall'art. 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è effettuato, per quanto di competenza della Regione, dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato all'urbanistica.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2, lettera *f*) e 3, lettera *e*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, la localizzazione e le scelte del tracciato delle opere indicate dall'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se difformi dalle prescrizioni e dai vincoli degli strumenti urbanistici generali, sono effettuate, per quanto di competenza della Regione, dalla giunta regionale, sentiti preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Ove il parere di questi sia contrario la giunta sente anche la commissione consiliare competente.

Art. 4.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 82, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio regionale.

Art. 5.

I provvedimenti indicati alla lettera *b*), dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non siano riferiti a interventi su edifici esistenti, nonchè quelli indicati alle lettere *c*), *e*) ed *f*) del medesimo articolo, sono adottati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato all'urbanistica.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'assessore incaricato all'urbanistica emana gli atti interlocutori all'uopo necessari.

Art. 6.

I provvedimenti indicati alla lettera *b*), dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando siano riferiti ad interventi su edifici esistenti, nonchè quelli indicati alla lettera *d*) del medesimo articolo, sono adottati dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato all'urbanistica.

Art. 7.

Le commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono integrate dall'assessore regionale incaricato all'urbanistica, che ne assume la presidenza, e da un altro esperto.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale; il consiglio regionale designa i due esperti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'esperto di cui al comma precedente.

I tre esperti vengono designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

Art. 8.

I componenti delle commissioni di cui all'articolo precedente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a far parte delle commissioni stesse fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 aprile 1978

CAROSSINO

(3636)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1978, n. 16.

Partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla costituzione dell'I.S.A.P.R.E.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del principio di cui all'art. 43, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è autorizzata la partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali (I.S.A.P.R.E.L.), con sede in Venezia, i cui corsi potranno essere aperti a pubblici amministratori e funzionari.

Art. 2.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'ente devono essere preliminarmente approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto è designato dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 3.

Qualora l'amministrazione regionale intendesse richiedere la collaborazione dell'I.S.A.P.R.E.L. per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, incontri di studio da tenersi nell'ambito della regione, per specifiche esigenze di formazione ed aggiornamento del proprio personale, l'I.S.A.P.R.E.L. potrà avvalersi, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia, di istituti, enti e docenti operanti nella Regione medesima, compresi quelli di lingua slovena.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a versare allo I.S.A.P.R.E.L., all'atto della sua costituzione, al quota di sottoscrizione del patrimonio dell'istituto di L. 500.000.

E' autorizzata a versare altresì annualmente all'Istituto stesso la quota di associazione di L. 6.000.000.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 4 fanno carico al cap. 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 marzo 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 17.

Cessione gratuita ai comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e di altri beni donati all'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni delle zone colpite dal terremoto e delimitate ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni le abitazioni destinate ad alloggi per le famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ovvero trasferiti anche in futuro alla Regione dallo Stato.

La Regione è autorizzata altresì a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi, le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant'altro donato alla Regione stessa per far fronte alle necessità di ricovero ed assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto.

Art. 2.

La cessione di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge comporta, per i comuni interessati, l'obbligo della conservazione della destinazione dei beni alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.

Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l'assolvimento di finalità istituzionali dei comuni o, comunque, per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità, ovvero potranno essere alienati a titolo oneroso, con l'obbligo del reimpiego, per le finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate. La destinazione dei beni a fini di sviluppo economico e sociale delle comunità avverrà secondo piani di utilizzazione predisposti dai comuni sentita la comunità montana o collinare interessata ed in conformità agli obiettivi del piano comprensoriale di sviluppo.

Nel caso di alienazione dei beni di cui al secondo comma dell'art. 1, le somme ricavate debbono essere reimpiegate per le finalità previste dal presente articolo.

Art. 3.

Finchè perduri la destinazione originaria degli immobili di cui all'art. 1, primo comma, i comuni hanno facoltà di porre a carico degli occupanti degli stessi un contributo mensile, determinato in misura compatibile con le condizioni economico finanziarie dei nuclei familiari interessati. I proventi di tali contributi vengono utilizzati dai comuni per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili, nonchè per apportare migliorie agli alloggi ed alle eventuali pertinenze.

Ai comuni spetta di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Rimangono a carico degli assegnatari le spese di manutenzione.

Art. 4.

La Regione contribuisce annualmente alla spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, finchè perduri la destinazione originaria dei medesimi.

I contributi, determinati in ragione del numero delle unità abitative per ciascun comune, sono concessi ai comuni interessati secondo criteri e modalità che saranno indicati con deliberazione della giunta regionale.

La ripartizione dei contributi tra i comuni è effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale, entro il mese di febbraio di ciascun anno. All'erogazione provvede, entro il successivo mese di marzo, la segreteria generale straordinaria.

Entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione del contributo, i sindaci dei comuni interessati dovranno presentare alla Regione una relazione sullo stato e sul programma di manutenzione degli immobili, illustrando dettagliatamente le spese sostenute e le opere eseguite con il contributo stesso ed indicando altresì gli immobili per i quali è venuta meno, nell'anno precedente, la destinazione originaria, nonchè quelli che si provvede verranno diversamente destinati nel corso dell'anno. La concessione del nuovo contributo è subordinata alla presentazione della predetta relazione.

Art. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale con propria deliberazione stabilisce l'ammontare del contributo spettante per il primo anno, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della presente legge, a ciascun comune.

Entro i trenta giorni successivi alla predetta deliberazione, la segreteria generale straordinaria provvede alla erogazione dei contributi.

Art. 6.

Per gli oneri previsti dall'art. 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito « per memoria » al titolo II - sezione III - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il cap. 5763 con la denominazione: « Contributi a favore dei comuni delle zone colpite dal terremoto per la manutenzione straordinaria degli immobili ceduti in proprietà a titolo gratuito e destinati ad alloggi per le famiglie senza tetto ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 5763 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 saranno determinati, ai sensi del primo comma, dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 marzo 1978

COMELLI

(3028)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1978, n. 18.

Rifinanziamento con modifiche per l'esercizio 1978 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, concernente interventi per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 22 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 1.100 milioni, e precisamente:

a) lire 480 milioni per gli interventi previsti dall'art. 4;
b) lire 50 milioni per gli interventi previsti dall'art. 5;
c) lire 50 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6;
d) lire 10 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7;
e) lire 40 milioni per gli interventi previsti dall'art. 8;
f) lire 20 milioni per gli interventi previsti dall'art. 9;
g) lire 50 milioni per gli interventi previsti dall'art. 10;
h) lire 400 milioni per gli interventi previsti dall'art. 13.

Art. 2.

La commissione regionale per la cultura e l'arte costituita presso l'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, rimane in carica anche per l'anno 1978 con le funzioni ad essa attribuite dall'art. 2 della medesima legge.

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, la parola « possono » è sostituita con « devono ».

Art. 4.

I contributi previsti dall'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, possono essere utilizzati per lo sviluppo degli scambi culturali tra il Friuli-Venezia Giulia e altre regioni e paesi, italiani e stranieri.

Art. 5.

All'art. 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le sovvenzioni possono essere utilizzate dai beneficiari, oltre che per lo svolgimento delle attività e delle iniziative programmate, anche per l'acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l'attuazione dei programmi.

L'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali chiederà annualmente alle amministrazioni provinciali una relazione generale sulle esigenze riguardanti la situazione e le prospettive di sviluppo delle attività culturali nell'ambito del rispettivo territorio ».

Art. 6.

Nell'art. 14, secondo comma della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, la frase « nonchè un preventivo, anche sommario, delle spese che si intendono affrontare con il richiesto contributo regionale » è sostituita dal seguente nuovo comma:

« Appena ricevuta comunicazione della concessione della sovvenzione o del contributo regionale, gli enti, le istituzioni e le associazioni interessati dovranno produrre all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali un preventivo per l'impiego della sovvenzione o del contributo pari all'importo dello stesso ».

Art. 7.

Nell'art. 15, primo e ultimo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, le parole « Assessore alla istruzione e alle attività culturali » sono sostituite dalle parole « Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ».

Al secondo comma del medesimo art. 15 sono aggiunte le parole: « e nei limiti dell'importo della sovvenzione o del contributo effettivamente liquidato ».

Art. 8.

Al capo IV della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è aggiunto il seguente:

« Art. 15-*bis*. — Le sovvenzioni ed i contributi previsti dalla presente legge saranno concessi ai richiedenti per l'attività complessiva dell'ente in misura non superiore al 75 % delle spese ammesse.

L'elenco delle sovvenzioni e dei contributi, di cui alla presente legge, sarà comunicato alla commissione competente del consiglio regionale ».

Art. 9.

Le domande per la concessione per l'esercizio 1978 delle sovvenzioni e dei contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, dovranno pervenire all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 14, secondo comma, della medesima legge.

Art. 10.

Ai fini previsti dall'art. 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio regionale per l'esercizio 1978 sono istituiti al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, i seguenti capitoli:

Categoria III

Cap. 1054 con la denominazione: « Spese, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione, nonchè per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio » e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'esercizio 1978.

Categoria IV

Cap. 1117 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un'attività culturale qualificata e continuativa d'interesse regionale » e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'esercizio 1978;

Cap. 1118 con la denominazione: « Sovvenzioni per l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, etnico e artistico del Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1978;

Cap. 1119 con la denominazione: « Contributi e spese per lo sviluppo degli scambi culturali » e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1978;

Cap. 1120 con la denominazione: « Contributi e spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali nonchè per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù » e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1978;

Cap. 1121 con la denominazione: « Contributi e spese per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione e alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari del Friuli-Venezia Giulia anche fuori del territorio regionale » e con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'esercizio 1978;

Cap. 1122 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d'intervento nel settore dello spettacolo » e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1978;

Cap. 1123 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell'ambito provinciale, nonchè a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, nonchè per l'acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l'attuazione dei programmi » e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8, partita n. 2, dell'elenco n 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 marzo 1978

COMELLI

(3029)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1978, n. **11.**

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978 e bilancio pluriennale 1978-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 18 *aprile* 1978)

(*Omissis*)

(3902)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1978, n. **10.**

Proroga al 30 aprile 1978 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978, autorizzato con la legge regionale 6 gennaio 1978, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 7 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dalla legge regionale 6 gennaio 1978, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978 è prorogato al 30 aprile 1978.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al precedente comma si intende estesa alle note di variazione approvate dalla giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 febbraio 1978

VIGLIONE

(3491)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, concernente « Tutela ed uso del suolo », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 24 dicembre 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 31, quinta riga, in luogo di: « ... previste *da* piano territoriale... », leggasi: « ... previste *dal* piano territoriale... »;

all'art. 61, ultimo comma, in luogo di: « ... ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. *1947*, ... », leggasi: « ... ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. *1497*, ... ».

(3495)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781450)